REGOLAMENTO (CE) N. 1873/97 DELLA COMMISSIONE

del 26 settembre 1997

che modifica i regolamenti (CEE) n. 584/92, (CE) n. 1588/94, (CE) n. 1600/95, (CE) n. 1713/95 e (CE) n. 455/97 per quanto riguarda il rilascio di titoli di importazione per contingenti tariffari nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1587/96 [2], in particolare gli articoli 13, paragrafo 3 e 16, paragrafi 1 e 4,

visto il regolamento (CE) n. 3491/93 del Consiglio, del 13 dicembre 1993, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Ungheria, dall'altra [3], in particolare l'articolo 1,

visto il regolamento (CE) n. 3492/93 del Consiglio, del 13 dicembre 1993, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Polonia, dall'altra [4], in particolare l'articolo 1,

visto il regolamento (CE) n. 3296/94 del Consiglio, del 19 dicembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica ceca, dall'altra [5], in particolare l'articolo 1,

visto il regolamento (CE) n. 3297/94 del Consiglio, del 19 dicembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica slovacca, dall'altra [6], in particolare l'articolo 1,

visto il regolamento (CE) n. 3383/94 del Consiglio, del 19 dicembre 1994, relativo ad alcune procedure di applicazione dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Bulgaria, dall'altra [7], in particolare l'articolo 1,

visto il regolamento (CE) n. 3382/94 del Consiglio, del 19 dicembre 1994, relativo ad alcune procedure di applicazione dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Romania, dall'altra [8], in particolare l'articolo 1,

visto il regolamento (CE) n. 1275/95 del Consiglio, del 29 maggio 1995, riguardante talune procedure di applicazione dell'accordo sul libero scambio e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, la Comunità europea dell'energia atomica e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e la Repubblica di Estonia, dall'altra [9],

visto il regolamento (CE) n. 1276/95 del Consiglio, del 29 maggio 1995, riguardante talune procedure di applicazione dell'accordo sul libero scambio e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, la Comunità europea dell'energia atomica e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e la Repubblica di Lettonia dall'altra [10],

visto il regolamento (CE) n. 1277/95 del Consiglio, del 29 maggio 1995, riguardante talune procedure di applicazione dell'accordo sul libero scambio e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, la Comunità europea dell'energia atomica e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e la Repubblica di Lituania, dall'altra [11],

visto il regolamento (CE) n. 410/97 del Consiglio, del 24 febbraio 1997, relativo ad alcune procedure di applicazione dell'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e la Repubblica slovena, dall'altra [12], in particolare l'articolo 1,

considerando che il regolamento (CEE) n. 584/92 della Commissione [13], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1597/97 [14], stabilisce le modalità di applicazione, nel settore lattiero-caseario, del regime previsto dagli accordi europei tra la Comunità e la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica ceca e la Repubblica slovacca;

(1) GU L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.
(2) GU L 206 del 16. 8. 1996, pag. 21.
(3) GU L 319 del 21. 12. 1993, pag. 1.
(4) GU L 319 del 21. 12. 1993, pag. 4.
(5) GU L 341 del 30. 12. 1994, pag. 14.
(6) GU L 341 del 30. 12. 1994, pag. 17.
(7) GU L 368 del 31. 12. 1994, pag. 5.
(8) GU L 368 del 31. 12. 1994, pag. 1.
(9) GU L 124 del 7. 6. 1995, pag. 1.
(10) GU L 124 del 7. 6. 1995, pag. 2.
(11) GU L 124 del 7. 6. 1995, pag. 3.
(12) GU L 62 del 4. 3. 1997, pag. 5.
(13) GU L 62 del 7. 3. 1992, pag. 34.
(14) GU L 216 dell'8. 8. 1997, pag. 58.

considerando che il regolamento (CE) n. 1588/94 della Commissione [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1748/97 [2], stabilisce le modalità di applicazione, nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, del regime regime previsto dagli accordi europei tra la Comunità, da una parte, e la Bulgaria e la Romania, dall'altra;

considerando che il regolamento (CE) n. 1713/95 della Commissione [3], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2389/96 [4], stabilisce le modalità di applicazione, nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, del regime previsto dagli accordi per la liberalizzazione degli scambi tra la Comunità e i paesi baltici;

considerando che il regolamento (CE) n. 455/97 della Commissione [5], stabilisce le modalità di applicazione, nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, del regime previsto nell'accordo interinale tra la Comunità e la Repubblica di Slovenia;

considerando che il regolamento (CE) n. 1600/95 della Commissione [6], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1598/97 [7], stabilisce le modalità di applicazione relative al regime di importazione e all'apertura di contingenti tariffari nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari;

considerando che tutti i succitati regolamenti prevedono un sistema di gestione trimestrale per il controllo dei contingenti dei prodotti lattiero-caseari da importare nella Comunità, con un periodo limitato per la presentazione delle domande di titolo di importazione; che, in base alle informazioni comunicate dagli Stati membri in merito alle domande presentate, la Commissione stabilisce in che misura possa esservi dato seguito; che la Commissione ha, in particolare, la facoltà di fissare un coefficiente di assegnazione delle quantità richieste, per garantire che non venga superato il quantitativo disponibile;

considerando che il corretto funzionamento di tale sistema di gestione dipende, in particolare, dall'esattezza delle informazioni comunicate dagli Stati membri; che, per garantire il controllo dei contingenti, è opportuno disporre che possano essere rilasciati titoli soltanto per le quantità richieste che siano state comunicate alla Commissione conformemente ai regolamenti succitati ed entro i termini previsti;

considerando che è opportuno allungare di due giorni il periodo per la comunicazione delle informazioni, per permettere agli Stati membri di verificarne l'esattezza ed eventualmente di apportarvi le necessarie modifiche; che è necessario di conseguenza prorogare anche il termine di rilascio dei titoli fissato al regolamento (CEE) n. 584/92;

considerando che il comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari non ha formulato alcun parere entro i termini fissati dal presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. All'articolo 4, paragrafo 3 dei regolamenti (CEE) n. 584/92, (CE) n. 1588/94, (CE) n. 1713/95 e del regolamento (CE) n. 455/97, i termini «terzo giorno» sono sostituiti dai termini «quinto giorno».

2. All'articolo 4, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 584/92, i termini «ventitreesimo giorno» sono sostituiti dai termini «venticinquesimo giorno».

3. Il testo dell'articolo 4, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 584/92, dell'articolo 4, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 1588/94, del regolamento (CE) n. 1713/95 e del regolamento (CE) n. 455/97 e il testo dell'articolo 14, paragrafo 4, lettera b) del regolamento (CE) n. 1600/95 è completato dal testo seguente:

«ai richiedenti le cui domande sono state comunicate conformemente al paragrafo 3».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica a decorrere dal 1° ottobre 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 settembre 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

---

[1] GU L 167 dell'1. 7. 1994, pag. 8.
[2] GU L 246 del 10. 9. 1997, pag. 1.
[3] GU L 163 del 14. 7. 1995, pag. 5.
[4] GU L 326 del 17. 12. 1996, pag. 24.
[5] GU L 69 dell'11. 3. 1997, pag. 7.
[6] GU L 151 dell'1. 7. 1995, pag. 12.
[7] GU L 216 dell'8. 8. 1997, pag. 62.